



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO

INDICE

- ART. 1 - Premessa
- ART. 2 - Finalità
- ART. 3 – Attivazione borsa di studio: ricerca finanziatori
- ART. 4 – Indizione borsa di studio
- ART. 5 – Assegnazione borsa di studio
- ART. 6 – Domanda di ammissione
- ART. 7 – Nomina e lavori della Commissione
- ART. 8 – Rinuncia
- ART. 9 – Pagamento
- ART. 10 – Natura giuridica della borsa
- ART. 11 - Incompatibilità
- ART. 12 – Disposizioni finali

ART. 1 PREMESSA

L'Istituto Comprensivo Settimo Vittone regola l'istituzione ed il conferimento di borse di studio a favore di coloro che hanno frequentato o frequentano l'Istituto e siano in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi bandi.

ART. 2 FINALITÀ

Le borse di studio in linea con le finalità istituzionali sono mirate a fornire un adeguato supporto al percorso formativo dell'assegnatario.

ART. 3 ATTIVAZIONE BORSA DI STUDIO: RICERCA FINANZIATORI

3.1 - L'attivazione della procedura contenuta nel presente regolamento deve essere effettuata dal Dirigente Scolastico, il quale deve presentare la richiesta al Consiglio di Istituto

3.2 - La richiesta, corredata necessariamente dal relativo regolamento, deve presentare i seguenti elementi:

- a. intitolazione;
- b. struttura/e coinvolta/e;
- c. importo complessivo;
- d. numero borse di studio da attivare e rispettivi importi, criteri di assegnazione, durata;



e. Eventuali enti o persone di riferimento

3.3 - La proposta, ottenuto il parere favorevole da parte del Consiglio di Istituto deve essere inserita del Piano Triennale dell'Offerta Formativa

3.4 – L'eventuale recepimento del finanziamento, proposto dell'ente erogatore, qualora il regolamento ne prevedesse l'erogazione da parte della Scuola, avviene tramite Decreto del Dirigente Scolastico.

ART. 4 INDIZIONE BORSA DI STUDIO

4.1 - L'indizione della borsa di studio avviene tramite decreto del Dirigente Scolastico, tramite cui viene contestualmente approvato anche il relativo bando.

4.2 - Il bando per l'assegnazione di borsa di studio sarà adeguatamente pubblicizzato sul sito internet di Istituto ed affisso negli appositi albi per un periodo massimo di 10 giorni e dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- a. numero, finalità e durata della/e borse di studio;
- b. corrispettivo;
- c. requisiti di ammissione;
- d. termine (perentorio) entro il quale le domande di ammissione dovranno essere recapitate;
- e. contenuto della domanda;
- f. modalità di assegnazione.

4.3 – Al bando verrà allegato un fac-simile di domanda di partecipazione.

ART. 5 ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO

5.1 - Le borse di studio sono assegnate secondo i criteri previsti dai singoli regolamenti,

5.2 – L'assegnazione sarà a cura della Commissione, costituita secondo quanto previsto dai singoli regolamenti

ART. 6 DOMANDE DI AMMISSIONE

6.1 - Le domande di ammissione alla selezione, redatte secondo il fac-simile allegato all'avviso, e indirizzate al Dirigente Scolastico dovranno pervenire all'Ufficio protocollo entro il termine previsto nel bando.

6.2 - Alla domanda dovranno essere allegati i documenti richiesti dal bando.

ART. 7 NOMINA E LAVORI DELLA COMMISSIONE

7.1 - La Commissione è costituita come da regolamento della singola Borsa di studio

7.2 - La Commissione, espletata la selezione, trasmette al Dirigente Scolastico il verbale, contenente la graduatoria indicante gli idonei, in ordine di merito, per l'adozione di apposito provvedimento di conferimento della Borsa di Studio.



7.3 - L'attività della Commissione è prestata a titolo gratuito.

ART. 8 RINUNCIA

8.1 - In caso di non accettazione della Borsa di studio da parte del vincitore, la medesima sarà assegnata secondo l'ordine della graduatoria.

8.2 - In caso di rinuncia, anche successiva al conferimento, alla borsa di studio da parte dell'assegnatario in un momento qualsiasi del percorso formativo, subentreranno i successivi candidati risultati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

ART. 9 PAGAMENTO

Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato in un'unica soluzione fatte salve differenti previsioni dei singoli regolamenti. Lo stesso potrà essere a cura dell'Ente finanziatore o a cura della Scuola secondo quanto previsto dai singoli regolamenti.

ART. 10 NATURA GIURIDICA DELLA BORSA

L'assegnazione della borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali ed assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

ART. 11 INCOMPATIBILITÀ

11.1 - Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio conferite dall'Istituzione Scolastica

11.2 - Il verificarsi di incompatibilità, anche dopo l'assegnazione, comporta la decadenza del beneficio.

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni della normativa vigente in materia.

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 33/2021-22 del 30/06/2022.

Il dirigente scolastico
Natale Necchi
Firmato digitalmente